

della provincia di Foggia ha chiesto all'Istituto di effettuare lo sconto delle annualità da liquidarsi a suo favore dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 n. 2, del D. L. P. 10 aprile 1947, n. 261 e cioè in corrispettivo dei lavori, da lui in concessione, per la costruzione di case popolari e per i senza tetto.

L'anzidetta operazione, che imporrebbe un esborso presunto per l'Istituto di ₤ 50 milioni, dovrebbe, in caso di accoglimento, essere effettuata al tasso di sconto del 7%, a suo tempo deliberato dal Consiglio per gli speciali finanziamenti di cui si tratta, ed adottato infatti per tutte le operazioni del genere finora autorizzate dal Consiglio stesso.

Tale tasso risulta, invero, nell'attuale momento, scarsamente remunerativo, ma d'altra parte occorre considerare che l'applicazione di tassi superiori per lo sconto delle annualità del tipo in esame, è difficilmente sostenibile da parte dei concessionari dei lavori, ai quali lo Stato liquida le annualità stesse al modesto tasso del 5,50%.